

## FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 19 settembre 2024

Milano, 18 settembre 2024

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(Avv. Enzo Quadri)

## Deliberazione del Direttore Generale

### **N. 619 - 2024 del 18/09/2024**

(Titolario di classif. e fascicolo I.I.03\434-2024)

**OGGETTO:** Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” e l’Università degli Studi di Verona per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, presso la SSD Neurochirurgia Spinale, del dr. Soffiati, iscritto alla Scuola di specializzazione in Neurochirurgia dell’Ateneo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Angelo Cordone**

SC PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI E LEGALI  
Responsabile della struttura proponente: Enzo QUADRI  
Responsabile del procedimento: SC AFFARI GENERALI E LEGALI - Enzo QUADRI  
Addetto all’istruttoria: Alessandra MARASCA

**OGGETTO:** Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" e l'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, presso la SSD Neurochirurgia Spinale, del dr. Soffiati, iscritto alla Scuola di specializzazione in Neurochirurgia dell'Ateneo.

### ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

**Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:**

Destinatario del provvedimento


- Struttura Affari Generali e Legali
- Centro di costo 100.000.100

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

(sig.ra Alessandra Marasca)

IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Avv. Enzo Quadri)



Milano, 12/09/2024

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

( ) Bilancio Assistenza

( ) Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE n. \_\_\_\_\_ (.....) per €

Impegno di spesa n. \_\_\_\_/2024

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE n. \_\_\_\_\_ (.....) per €

Impegno di spesa n. \_\_\_\_/2024


Il presente provvedimento non comporta alcun onere e ricavo a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Direttore (Dott.ssa Angela Regina Volpe)



Milano, 16/09/2024.....



### ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

**Si attesta la legittimità:**

Milano, 17/09/2024.....

SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)



## VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511, del 13/12/2023, recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico";
- la DGR XII/1827, del 31/01/2024, ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)";
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;

## RICHIAMATI:

- l'art. 27 del DPR 11.7.1980, n. 382, che prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il Decreto Legislativo 17.08.1999, n. 368 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva n. 93/16/CE in materia di libera circolazione dei Medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi e certificati ed altri titoli";
- il D.M. del 29.03.2006 inerente alla "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";
- il D.M. del 04.02.2015 afferente al "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale del 13.06.2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- l'art. 2, lett. d) dello Statuto della Fondazione approvato con Deliberazione C.d.A. n. VI/65, del 10.07.2023, che prevede, tra l'altro, tra le finalità perseguite dalla Fondazione quella di (...) "fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea";



**VISTA** la Deliberazione C.d.A. n. VI/15, del 08/03/2024 avente ad oggetto *"Delega al Direttore Generale per l'adozione e la sottoscrizione di atti ai sensi dello Statuto e delle norme vigenti"*;

**RICHIAMATO** altresì l'Allegato 1, punto 1.2, del succitato Decreto n. 402/2017 che prevede la possibilità per le Scuole di Specializzazione, *"al fine di perfezionare la formazione, di avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi ..."* e *"con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ..."*;

**ATTESO** che la Fondazione "C. Besta" è una struttura facente parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell'Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva, in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali, in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

**VISTA** la nota del 05/08/2024, con cui l'Università degli Studi di Verona ha chiesto alla Fondazione la disponibilità ad accogliere, per un periodo di formazione specialistica extra rete formativa, un medico specializzando in Neurochirurgia al IV anno, Dr. Cesare Francesco Soffiati, dal 30/09/2024 al 27/06/2025 per un periodo di 9 mesi, presso la SSD Neurochirurgia Spinale;

**ACQUISITO** il parere favorevole alle frequenze in oggetto del Direttore della SSD Neurochirurgia Spinale, Dr. Francesco Costa, individuato come tutor aziendale, al quale saranno affidati il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione integrative affinché le stesse siano svolte nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla convenzione che dovrà essere stipulata;

**VISTO** lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, predisposto dai competenti uffici dell'Università di Verona condiviso tra le Parti, disciplinante lo svolgimento di attività formativa professionalizzante del Dr. Cesare Francesco Soffiati presso la Fondazione Carlo Besta;

**RICORDATO** che, ai sensi dell'art. 41, del D.Lgs. 368/99, la Fondazione Besta garantisce la copertura assicurativa dei medici specializzandi contro gli infortuni ed i rischi per responsabilità civile verso terzi derivanti dall'espletamento dell'attività formativa sopra menzionata, mediante le polizze assicurative in essere presso la Fondazione;

**ATTESO** che, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, la *"formazione dei medici specialisti, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche dell'U.O. presso la quale sono assegnati, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili"*

*delle strutture dell'Ente presso cui si svolge la formazione";*

**DATO ATTO** che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/1999, l'Istituto consente al medico specializzando di usufruire di tutti i servizi accessori garantiti al personale dipendente ed in particolare il servizio mensa al medesimo costo del dipendente e l'utilizzo di camici forniti dalla Fondazione, contrassegnati da apposito cartellino personale;

**CONSIDERATO** che dalla stima effettuata dai competenti uffici della Fondazione, il costo presunto annuo per ogni medico in formazione specialistica è pari ad € 2.865,00, importo comprensivo degli oneri assicurativi, dell'utilizzo della mensa aziendale e del noleggio del camice, come da prospetto in atti;

**DATO ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale come si evince dall'attestazione del responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria, in quanto il costo stimato in complessivi € 2.148,75, relativo agli oneri sopracitati, nel periodo 30/09/2024 - 27/06/2025, rientra nelle spese previste dai contratti stipulati con le Ditte fornitrici;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario alla stipula della convenzione in argomento;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare la stipula della convenzione tra la Fondazione Besta e l'Università degli studi di Verona per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, in favore di un medico specializzando iscritto al IV anno della Scuola di specializzazione in Neurochirurgia, Dr. Cesare Francesco Soffiati, dal 30/09/2024 al 27/06/2025 per un periodo di 9 mesi, presso la SSD Neurochirurgia Spinale;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali;

**VISTE:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC proponente;
- l'attestazione del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria dalla quale si evince l'assenza di oneri a carico della Fondazione;
- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**

per le ragioni espresse in parte motiva:

- 1) di autorizzare la stipula della convenzione tra la Fondazione Besta e l'Università degli studi di Verona per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, in favore

di un medico specializzando iscritto al IV anno della Scuola di specializzazione in Neurochirurgia, Dr. Cesare Francesco Soffiati, dal 30/09/2024 al 27/06/2025 per un periodo di 9 mesi, presso la SSD Neurochirurgia Spinale;

- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di autorizzare il medico specializzando dell'Università degli studi di Verona sopraccitato, che presterà attività in Istituto, ad usufruire del servizio mensa della Fondazione alle stesse condizioni del personale dipendente, nonché ottenere la fornitura del camice e l'apposito cartellino personale;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale, in quanto il costo stimato in complessivi € 2.148,75, relativo agli oneri suddetti, nel periodo 30/09/2024 - 27/06/2025, rientra nelle spese previste dai contratti stipulati con le Ditte fornitrici;
- 5) di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale;
- 6) di dare altresì atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Angelo CORDONE)



ALLEGATI: convenzione

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE DEL DOTT. CESARE  
FRANCESCO SOFFIATI AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA  
SANITARIA PRESSO STRUTTURE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI VERONA**

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*, e in particolare l'art. 6 *"Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"*;

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

- Visto il Regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona, approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 7285/2023 Prot. n. 304404 del 27 luglio 2023;

- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona nelle sedute rispettivamente del 22 ottobre 2013 e del 28 novembre 2013, con le quali è stato approvato lo schema-tipo

della presente convenzione;

- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 22 febbraio 2024, con la quale è stato approvato l'adeguamento normativo dello schema-tipo della presente convenzione;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA TRA**

L'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona (C.A.P. 37129), Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, di seguito anche "Università" o "soggetto promotore", rappresentata per il presente atto dal Prof. Pier Francesco Nocini, in qualità di Rettore dell'Università;

**E**

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, con sede legale in Milano, Via Celoria, 11 C.A.P. 20133, P.IVA 01668320151 (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Cordone, che sottoscrive il presente atto in forza di delega di firma conferita con deliberazione C.d.A. VI/15, del 08/03/2024;

congiuntamente denominate le "Parti"

### **QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Tirocinante**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica il Dott. Cesare Francesco Soffiati (di seguito denominato "tirocinante"), nato a Verona (VR) il 15/05/1994, CF SFFCRE94E15L781Z, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell'Università degli Studi di Verona.



In ottemperanza a quanto stabilito dal D.I. n. 402/2017, qualora le strutture ospitanti facessero parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altra Università, l'accoglienza del tirocinante è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture.

### **Art. 3 – Durata del Tirocinio**

Il tirocinante svolgerà attività di tirocinio in regime di *stage* per il periodo dal 30/09/2024 al 27/06/2025, eventualmente prorogabile, previa comunicazione, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere

### **Art. 4 – Luoghi di Tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

### **Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la sua attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

### **Art. 7 – Tutore**

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto

ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

#### **Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza**

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutore universitario e del tutore del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

#### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10 – Tutela assicurativa**

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).

L'eventuale polizza per la colpa grave potrà essere stipulata autonomamente dal medico specializzando, a propria cura e spese, secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n. 24/2017.

#### **Art. 11 – Sicurezza**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante provvederà ad ulteriore formazione integrativa se, in base alla valutazione dei rischi, dovessero emergere specificità per cui il/la tirocinante non è stato formato/a. Il soggetto ospitante provvederà alla formazione relativa alle specifiche norme interne e all'informazione relativa ai comportamenti da attuarsi in caso di emergenza, come per un qualsiasi lavoratore equiparato ai sensi del D.Lgs. 81/2008; norme a cui il/la tirocinante dovrà attenersi.

I dispositivi di protezione individuali, definiti sulla base della valutazione dei rischi o eventualmente indicati nel giudizio d'idoneità, saranno forniti dal soggetto ospitante, così come l'eventuale fornitura di dosimetri personali.

Le funzioni di Medico Competente e/o Medico Autorizzato e di Esperto di Radioprotezione ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs 101/2020 sono completamente garantite dall'Università di provenienza. Gli accertamenti necessari per l'eventuale classificazione e per la formulazione del giudizio di idoneità verranno effettuati presso l'Università di provenienza prima della presa di servizio presso il soggetto ospitante; ciò comporta che sia avviata un'azione di coordinamento dall'Università di provenienza con la struttura ospitante, al fine di fornire alle figure preposte che ricoprono le funzioni sopra indicate, le informazioni necessarie per la classificazione e la formulazione del giudizio di idoneità allo svolgimento delle attività svolte ed autorizzate presso la struttura ospitante. La classificazione ed il giudizio di idoneità verranno inviati al soggetto ospitante. Qualora lo ritengano necessario, il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'Esperto di Radioprotezione, il Medico



Competente e/o il Medico Autorizzato dell'Università di provenienza potranno prendere contatti con il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'Esperto di Radioprotezione, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato del soggetto ospitante, per ulteriori azioni o provvedimenti specifici per il/la tirocinante. A seguito di tale coordinamento, anche successivamente alla presa di servizio, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato dell'Università di provenienza potrà richiedere che il/la tirocinante si sottoponga ad eventuali accertamenti sanitari integrativi, sulla base della valutazione dei rischi, presso il soggetto ospitante e con oneri economici ed organizzativi a carico del soggetto ospitante.

Anche l'Esperto di Radioprotezione dell'Università di provenienza, preliminarmente all'inizio delle attività del/della tirocinante presso la struttura ospitante, concorderà, se del caso, con l'Esperto di Radioprotezione della struttura ospitante, le modalità con cui ottemperare alla sorveglianza fisica, e quelle con cui richiedere la comunicazione delle letture degli eventuali dosimetri personali assegnati al/alla tirocinante.

Il/la tirocinante dovrà attenersi a tutte le normative vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare:

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione, e gli eventuali dosimetri personali assegnati;
- segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua

competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di terzi;

- partecipare ai programmi di informazione, formazione ed addestramento eventualmente organizzati dal Soggetto Ospitante ed attenersi alle istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa, dal tutor o da altra figura preposta;
- sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal Medico Competente e/o dal Medico Autorizzato dell'Università di provenienza

#### **Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

#### **Art. 13 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 14 – Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali dei tirocinanti e dei dipendenti, raccolti o scambiati per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del

soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Università risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei tirocinanti, quali interessati, ex artt. 24-25, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale predispone e mette a disposizione dei tirocinanti l'informativa agli interessati ex art. 13, Regolamento, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/it/privacy>.

Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali dei tirocinanti ex art. 28, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte dell'Università: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del Titolare, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolare modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati dei tirocinanti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative o ordine dell'Autorità giudiziaria.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e del soggetto ospitante, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Per tutti i compiti assegnati dal soggetto ospitante ai tirocinanti, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, i tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" - art. 5, Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

#### **Art. 15 – Oneri finanziari**

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

#### **Art. 16 – Durata della convenzione**

La durata della presente convenzione è pari alla durata del tirocinio nei limiti stabiliti all'art. 3.

#### **Art. 17 – Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, allegato A (parte I), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni; Le spese di bollo sono a carico dell'Università di Verona e sono assolte virtualmente come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005.



**Art. 18 – Foro competente**

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Milano sarà competente, in via esclusiva, a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

**Art. 19 – Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 2 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

**FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO**

**DI VERONA**

**NEUROLOGICO CARLO BESTA**

Il Rettore

Il Direttore Generale

(Prof. Pier Francesco Nocini)

(Dott. Angelo Cordone)

